

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

**ALL. K - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI A**

**BASSO IMPATTO AMBIENTALE - 2017/2020**

**APPALTO N. CUC016/2016**

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI A BASSO  
IMPATTO AMBIENTALE - 2017/2020**

**TRA**

**Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra**, con sede legale in via Pasini, 33 a Schio (VI) e domiciliata ai fini del presente atto presso il Comune di Schio con sede legale in via Pasini, 33 a Schio (VI) P. IVA 00402150247, in persona del dirigente Dott. Livio Bertoia, giusta poteri allo stesso conferiti con decreto del Sindaco n. 31 del 31/03/2015 (nel seguito per brevità anche “**CUC Schio Val Leogra**”);

**E**

(Operatore economico aggiudicatario del LOTTO N° 1) \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

**E**

(Operatore economico aggiudicatario del LOTTO N° 2) \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

\_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_, dott. \_\_\_ \_\_\_, repertorio n. \_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche **“Fornitore”**)

**E**

(Operatore economico aggiudicatario del LOTTO N° 3) \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_, dott. \_\_\_ \_\_\_, repertorio n. \_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche **“Fornitore”**)

**E**

(Operatore economico aggiudicatario del LOTTO N° 4) \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_ \_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

**E**

(Operatore economico aggiudicatario del LOTTO N° 5) \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_ \_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

**E**

(Operatore economico aggiudicatario del LOTTO N° 6) \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

autenticato dal notaio in \_\_\_, dott. \_\_\_ \_\_\_, repertorio n. \_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

**E**

(Operatore economico aggiudicatario del LOTTO N° 7) \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_, dott. \_\_\_ \_\_\_, repertorio n. \_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

**E**

(Operatore economico aggiudicatario del LOTTO N° 8) \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_, dott. \_\_\_ \_\_\_, repertorio n. \_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

**E**

(Operatore economico aggiudicatario del LOTTO N° 9) \_\_\_, sede legale in \_\_\_,

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_, dott. \_\_\_ \_\_\_, repertorio n. \_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

### E

(Operatore economico aggiudicatario del LOTTO N° 10) \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_, dott. \_\_\_ \_\_\_, repertorio n. \_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

### PREMESSO

a) che i Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Consorzio Polizia Locale, e le società interamente partecipate Pasubio Group, Pasubio Distribuzione Gas, Pasubio Rete

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Gas hanno approvato l'accordo consortile per la costituzione della Centrale Unica di Committenza denominata "Schio Val Leogra", ai sensi dell'ex art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**b)** che detto accordo è stato sottoscritto il 31.3.2015, e registrato al n. 3691 di Reg. Atti Privati del Comune di Schio;

**c)** che successivamente hanno aderito all'accordo consortile con la CUC Schio Val Leogra anche i seguenti soggetti: Comune di San Vito di Leguzzano, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino;

**d)** che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito per brevità anche "**Codice**");

**e)** che il combinato degli artt. 37, 38 comma 8 e 216 comma 10 del Codice consente alla CUC Schio Val Leogra di concludere Accordi Quadro, di cui all'art. 54 del Codice ai quali le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del Codice, che hanno aderito all'accordo consortile con la CUC Schio Val Leogra (nel seguito per brevità anche "**Amministrazioni**"), possono fare ricorso per l'acquisto di beni e servizi;

**f)** che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della

specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

della procedura medesima;

**g)** che in esecuzione di quanto precede, la CUC Schio Val Leogra, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, per la fornitura di servizi di PULIZIA IMMOBILI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 2017-2020;

**h)** che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi appalti;

**i)** che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC Schio Val Leogra e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di erogazione del servizio dei singoli Appalti Specifici finalizzati alla stipula di un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie dei servizi da fornire, le quantità, la tempistica ecc.;

**j)** che i singoli Contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario del singolo Lotto, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;

**k)** che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

**l)** che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**m)** che il presente documento disciplina unicamente le regole attinenti alla procedura dell'Accordo Quadro. Pertanto, eventuali riferimenti all'esecuzione dei

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

singoli Appalti Specifici sono espressi per mera completezza espositiva. La disciplina dei rispettivi AS verrà meglio definita con le singole Amministrazioni;

**k)** che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

**l)** che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente di certificazione autorizzato.

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

#### Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

**a) Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla CUC Schio Val Leogra, anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed i Fornitori, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole di adesione relative agli Appalti Specifici per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

**b) Amministrazione/i:** le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e le Amministrazioni Aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del Codice che, sulla base della normativa vigente, hanno aderito all'accordo consortile con la CUC Schio Val Leogra e sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro aderendo allo stesso con Appalti Specifici;

**c) Fornitore A.Q.:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura di cui in premessa, e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a sottoscrivere i singoli Contratti di fornitura degli Appalti Specifici;

**d) Capitolato d'Oneri:** il documento allegato "D" al presente atto che ha

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, contenente altresì le condizioni e le modalità per l'adesione degli Appalti Specifici;

**e) Appalto/i Specifico/i:** ciascuna procedura di adesione della singola Amministrazione al presente Accordo Quadro, mediante stipula di un Contratto di fornitura con i Fornitori parti del presente Accordo Quadro, per l'affidamento dei servizi di pulizia immobili in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nell'Accordo Quadro e nel Contratto di fornitura;

**f) Richiesta di fornitura:** documento con cui l'Amministrazione formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti dall'Accordo Quadro.

**g) Contratto di Fornitura:** il contratto stipulato dalla singola Amministrazione, nell'ambito dell'Appalto Specifico di adesione, con il Fornitore aggiudicatario del Lotto dell'Accordo Quadro;

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

### **Articolo 2**

#### **Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Capitolato d'Oneri, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta tecnica di ciascun Fornitore Accordo Quadro), l'Allegato "C" (Offerta economica di ciascun Fornitore Accordo Quadro) e l'Allegato "D" (Capitolato d'oneri).

3. Il presente Accordo Quadro è regolato:

a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore Accordo Quadro dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;

e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

g) dal Codice di comportamento delle Amministrazioni che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;

4. I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro nonché da quanto verrà disposto e concordato tra le Amministrazioni e i Fornitori.

5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della CUC Schio Val Leogra e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di A.S. sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore Accordo Quadro, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere;

7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di A.S., la CUC Schio Val Leogra e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto dell'Accordo Quadro**

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento, da parte delle Amministrazioni, dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire il servizio appaltato, ai sensi dell'art. 54 del Codice, dalla CUC Schio Val Leogra per l'adesione di Appalti Specifici basati sulle condizioni, se necessario precisandole, stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d'Oneri.
3. Ciascun Fornitore Accordo Quadro, inoltre, si impegna ad eseguire nei singoli Appalti Specifici, la prestazione dei servizi di pulizia immobili specificati all'art. 6 dell'Allegato A (Capitolato Tecnico) tutto alle condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e negli atti della documentazione di gara, ovvero, se migliorative, nell'Offerta Tecnica o, comunque, in quelle ulteriormente migliorative eventualmente concordate e definite in sede di Appalto Specifico.
4. In esecuzione del presente Accordo Quadro potranno essere definite adesioni di Appalti Specifici aventi ad oggetto:
  - a) servizi base;
  - b) eventuali servizi accessori.
5. La CUC Schio Val Leogra, se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro l'importo degli Appalti Specifici di adesione delle Amministrazioni ecceda del 20% l'importo stimato dell'Accordo Quadro, considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

potranno aderire per ulteriori Appalti Specifici. Della conclusione dell'Accordo Quadro, a fronte del raggiungimento del limite di cui sopra, la CUC Schio Val Leogra ne darà pronta evidenza alle Amministrazioni.

6. Al fine di concludere un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, la singola Amministrazione procede:

- a) alla definizione dell'oggetto del singolo lotto di adesione, con indicazione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura e dell'importo massimo complessivo del medesimo, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni, eventualmente precisate, stabilite nel presente Accordo Quadro, nonché nel Capitolato d'Oneri e negli atti di gara;
- b) all'invio della Richiesta di fornitura ai Fornitori, nel rispetto delle condizioni, eventualmente precisandole, previste nel presente Accordo Quadro e relativi allegati;
- c) alla stipula del relativo Contratto di Fornitura con il Fornitore AS che risulta aggiudicatario del lotto di riferimento tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro.

### **Articolo 4**

#### **Durata dell'Accordo Quadro**

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della CUC Schio Val Leogra, da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci) giorni solari di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo, come specificato al paragrafo 2.3 dell'Allegato C - Capitolato d'Oneri.
2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno aderire con i singoli Appalti Specifici mediante l'invio ai Fornitori della Richiesta di fornitura.
3. In particolare, sarà necessario che entro il predetto termine sia stata inviata la Richiesta di fornitura; in tal caso, pertanto, l'esecuzione dell'Appalto Specifico

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

sarà comunque regolata dal presente Accordo Quadro.

4. Ciascun Appalto Specifico avrà una durata contrattuale che potrà variare secondo le esigenze dell'Amministrazione fino a un massimo di 48 mesi.

### **Articolo 5**

#### **Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici**

1. Le Amministrazioni determineranno, nell'Appalto Specifico i corrispettivi dei Contratti di Fornitura che potranno essere stipulati; tale determinazione terrà conto di quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri di cui all'Allegato "D", nel Capitolato Tecnico di cui all'Allegato "A" e delle disposizioni che seguono.

2. Le tariffe e/o i canoni unitari relativi ai servizi stabiliti nell'"Offerta Economica di ciascun Fornitore Accordo Quadro" di cui all'Allegato "C" del presente atto, rappresentano un vincolo per i Fornitori nell'Appalto Specifico così come l'Offerta Tecnica presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

3. Ciascun Appalto Specifico verrà definito dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri.

4. Nella documentazione relativa all'Appalto Specifico e, comunque, nel Contratto di Fornitura che verrà stipulato con il Fornitore l'Amministrazione:

- determinerà la tipologia e la quantità dei servizi base e/o accessori oggetto del Contratto;
- determinerà l'importo massimo contrattuale;
- dovrà, laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze;
- determinerà, ove necessario, i livelli di servizio delle prestazioni oggetto del contratto;
- prevederà variazioni della misura delle penali, per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale, di cui al successivo art. 9, in ragione dell'eventuale modifica dei livelli di servizio;
- prevederà la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Amministrazione tenuto conto dell'importo contrattuale dell'Appalto Specifico;
- potrà prevedere ipotesi di recesso e/o di risoluzione ivi incluse le ipotesi di cui

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

ai successivi articoli 11 e 12;

- regolerà il subappalto nel rispetto di quanto stabilito all'art. 105, del Codice;
  - prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
  - potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
  - prevederà prescrizioni relative alla riservatezza, alla trasparenza dei prezzi;
  - potrà prevedere modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
  - prevederà una idonea copertura assicurativa;
  - prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
  - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
- tutto nei limiti di quanto stabilito al paragrafo 8 dell'Allegato C - Capitolato d'Oneri.

4. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, del Codice.

5. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico, alle stesse condizioni, di incrementare o diminuire le prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall'art. 8, c. 8, lett. a) del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24/04/2014), ovvero, la riduzione del 5% sull'importo del canone annuo aggiornato a partire dal secondo anno contrattuale.

### **Articolo 6**

#### **Obbligazioni generali del Fornitore**

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

1. Sono a carico del Fornitore Accordo Quadro tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore Accordo Quadro si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri e nei Contratti di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore Accordo Quadro si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore Accordo Quadro, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di Fornitura aggiudicati all'esito delle adesioni degli Appalti Specifici, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della CUC Schio Val Leogra, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore Accordo Quadro si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro, nei Contratti di Fornitura e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni e, in particolare le

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

norme UNI EN ISO 9001:2008, \_\_\_\_\_;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla CUC Schio Val Leogra, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla CUC Schio Val Leogra, per quanto di rispettiva ragione;

f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni ed alla CUC Schio Val Leogra, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre alla CUC Schio Val Leogra e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;

h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la CUC Schio Val Leogra da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dall'art. 6 del D.P.C.M. 12 giugno 2009 n. 6, dal Capo VIII del D.P.C.M. 22 luglio 2011 n. 4 e dalle Direttive PCM-ANS n. 3/2006 e n. 6/2006.

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore Accordo Quadro prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore Accordo Quadro si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore Accordo Quadro rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore Accordo Quadro si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

9. Il Fornitore Accordo Quadro si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla CUC Schio Val Leogra, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura.

10. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla CUC Schio Val Leogra ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Tale comunicazione dovrà pervenire alla CUC Schio Val Leogra entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

11. Il Fornitore Accordo Quadro prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

degli uffici delle Amministrazioni.

12. Le forniture e i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o la CUC Schio Val Leogra, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e i relativi servizi connessi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

13. Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore AS per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore Accordo Specifico stesso di comunicare all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

### **Articolo 7**

#### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Ciascun singolo Fornitore Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto al paragrafo 6.6 del Capitolato d'Oneri, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla CUC Schio Val Leogra per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena l'applicazione della penale di cui oltre, ciascun Fornitore Accordo Quadro ha l'obbligo di comunicare alla CUC Schio Val Leogra ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

2. Ciascun singolo Fornitore Accordo Quadro ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla CUC Schio Val Leogra le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

### **Articolo 8**

#### **Verifiche e monitoraggio**

1. Il Fornitore AS si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla CUC Schio Val

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Leogra, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle

verifiche, a cura e spese del Fornitore medesimo, della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore dell'Accordo Specifico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

3. In ogni caso, le Amministrazioni, nel corso degli Appalti Specifici, potranno procedere alle verifiche dei servizi e/o delle apparecchiature in ragione di quanto previsto in sede di Accordo Specifico.

### **Articolo 9**

#### **Penali**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore Accordo Quadro, non imputabile alla CUC Schio Val Leogra e/o all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente art. 7, comma 1 per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore Accordo Quadro sarà tenuto a corrispondere alla CUC Schio Val Leogra una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Le penali saranno inoltre applicate in tutti i casi indicati all'art. 11 dell'Allegato D (Capitolato Tecnico).

3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore Accordo Specifico esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore Accordo Specifico le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla CUC

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Schio Val Leogra e/o dalle Amministrazioni per quanto di rispettiva competenza; in tale ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla CUC Schio Val Leogra.

5. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della CUC Schio Val Leogra e/o dalle Amministrazioni il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla CUC Schio Val Leogra e/o alle Amministrazioni nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima CUC Schio Val Leogra e/o delle Amministrazioni, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro e/o nel Contratto di Fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La CUC Schio Val Leogra potrà avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 10, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo.

7. La CUC Schio Val Leogra potrà applicare a ciascun Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore dell'Appalto Specifico penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la eventuale previsione, nei Contratti di Fornitura, della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Articolo 10**

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)**Cauzioni**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dai/dal Fornitori/e con la stipula del presente Accordo Quadro, i/il Fornitori/e medesimo hanno/ha prestato le seguenti cauzioni a favore della CUC Schio Val Leogra (intestate al Comune di Schio quale ente capofila della stessa):

Lotto n. 1: Euro 20.750,00 (ventimilasettecentocinquanta/00)

Lotto n. 2: Euro 7.750,00 (settemilasettecentocinquanta/00)

Lotto n. 3: Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00)

Lotto n. 4: Euro 3.900,00 (tremilanovecento/00)

Lotto n. 5: Euro 6.000,00 (seimila/00)

Lotto n. 6: Euro 3.900,00 (tremilanovecento/00)

Lotto n. 7: Euro 6.060,00 (seimilasessanta/00)

Lotto n. 8: Euro 6.060,00 (seimilasessanta/00)

Lotto n. 9: Euro 12.120,00 (dodicimilacentoventi/00)

Lotto n. 10: Euro 30.300,00 (trentamilatrecento/00)

Lotto n. 11: Euro 6.060,00 (seimilasessanta/00)

Lotto n. 12: Euro 6.060,00 (seimilasessanta/00)

2. A garanzia delle obbligazioni assunte dai/dal Fornitori/e nei confronti delle Amministrazioni che aderiranno all'Accordo Quadro con la stipula di separati e specifici contratti di fornitura, i/il Fornitori/e medesimo dovrà prestare le seguenti cauzioni a favore delle rispettive Amministrazioni (intestate alle singole Amministrazioni) oltre alle modalità e condizioni di seguito stabilite:

LOTTO	Descrizione	Importo di aggiudicazione (€)	Importo della cauzione definitiva (€)
1	Comune di Schio		
2	Comune di Torrebelficino		
3	Unione Montana Pasubio Alto Vicentino		
4	Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino		
5	Pasubio Group s.r.l.		
6	Pasubio Tecnologia s.r.l.		
7	Comuni di Santorso e Piovene		

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

	Rocchette		
8	Comuni di Valli del Pasubio e Posina		
9	Comuni di Monte di Malo e San Vito di Leguzzano		
10	Lotto accessorio		
11	Lotto accessorio		
12	Lotto accessorio		

2. In particolare, le cauzioni rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dal/dai Fornitore/i durante tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

3. Le cauzioni garantiscono, altresì, la serietà dell'offerta presentata dal/i Fornitore/i, secondo le prescrizioni, anche in merito all'eventuale escussione delle stesse, contenute nel Capitolato d'onere.

4. Le garanzie operano per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici e saranno svincolate, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della CUC Schio Val Leogra verso il/i Fornitore/i - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

5. Le garanzie sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro: in particolare, verranno svincolate per un importo pari a quello derivante dall'applicazione della percentuale dell'1% sul valore complessivo dell'Appalto Specifico, contestualmente alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione del Contratto di Fornitura.

In caso di più Contratti di Fornitura stipulati in uno stretto arco temporale la CUC Schio Val Leogra si riserva di raggruppare le quote di svincolo delle/a cauzioni/e.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla CUC Schio Val Leogra. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla CUC Schio Val Leogra.

7. Con riferimento al singolo lotto, il Fornitore si impegna, altresì, a corrispondere in favore delle Amministrazioni idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di fornitura. Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni solari, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Accordo Quadro.

### **Articolo 11**

#### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla CUC Schio Val Leogra, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei

confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli artt. 108 e ss. del Codice, la CUC Schio Val Leogra, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
- b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e/o per l'Appalto Specifico;
- d) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, la prestazione di servizi connessi a condizioni e/o modalità peggiori rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta tecnica, ovvero quelle eventualmente precisate per l'Appalto Specifico;
- e) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CUC Schio Val Leogra;
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la CUC Schio Val Leogra;
- h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 del presente Accordo Quadro;
- i) nei casi di cui agli articoli 14 (Riservatezza), 15 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 19 (Codice Etico) e 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto.

3. Peraltro, in caso di risoluzione anche di un solo Contratto di Fornitura, la CUC Schio Val Leogra si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di Fornitura; ciò potrà avvenire anche laddove le singole Amministrazioni abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

regolarità contributiva del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine, le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla CUC Schio Val Leogra.

4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

5. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, la CUC Schio Val Leogra avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto di Fornitura risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della CUC Schio Val Leogra al risarcimento dell'ulteriore danno.

6. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'esecuzione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

7. La CUC Schio Val Leogra, fermo restando quanto previsto al comma 2, lett. h) del presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

8. L'Amministrazione potrà inoltre risolvere anticipatamente il contratto, laddove necessario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 9, c. 3 del D.L. 66/2014 e dall'art. 1, c. 7 del D.L. 95/2012, con possibilità per il Fornitore di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip s.p.a. e dei soggetti aggregatori che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto al contratto già stipulato.

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

### **Articolo 13**

#### **Recesso**

1. La CUC Schio Val Leogra ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

2. In tali casi, il Fornitore AS ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

3. La CUC Schio Val Leogra e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro, ovvero da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

4. In ogni caso di recesso, il Fornitore AS si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

5. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa all'adesione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

### **Articolo 13**

#### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 97, comma 5 e 6 del Codice.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

dell'Accordo Quadro.

### **Articolo 14**

#### **Riservatezza**

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le Apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la CUC Schio Val Leogra hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla CUC Schio Val Leogra.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici di adesione in proprio favore - salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

### **Articolo 15**

#### **Responsabile del Servizio**

1. Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, entro n. 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della CUC Schio Val Leogra per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla CUC Schio Val Leogra.

### **Articolo 16**

#### **Divieto di cessione del contratto**

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli Contratti, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la CUC Schio Val Leogra, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i singoli Contratti.

### **Articolo 17**

#### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la CUC Schio Val Leogra, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della CUC Schio Val Leogra azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la CUC Schio Val Leogra sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della CUC Schio Val Leogra, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e le forniture erogati.

### **Articolo 18**

#### **Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e la CUC Schio Val Leogra e tra il/i Fornitore/i e le Amministrazioni, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

### **Articolo 19**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. La CUC Schio Val Leogra tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

all'invio alla CUC Schio Val Leogra da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché i nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet della CUC Schio Val Leogra e delle Amministrazioni. La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni e, per esse, alla CUC Schio Val Leogra avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

### **Articolo 20**

#### **Codice di comportamento**

1. Ciascun Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento consultabile sul sito internet delle Amministrazioni e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

### **Articolo 21**

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

### **Articolo 22**

#### **Clausola finale**

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte della CUC Schio Val Leogra e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro e sopravvivrà ai detti Accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

iscritto.

Schio, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

CUC Schio Val Leogra \_\_\_\_\_

**I FORNITORI:**

LOTTO	FORNITORE	FIRMA
Lotto 1		
Lotto 2		
Lotto 3		
Lotto 4		
Lotto 5		

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Lotto 6		
Lotto 7		
Lotto 8		
Lotto 9		
Lotto 10		
Lotto 11		
Lotto 12		

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino